

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – carattere di effettività e di afflittività - commisurazione alla gravità dell'illecito

Descrizione

Ai sensi dell'art. 44, comma 5, C.G.S., *“tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”*. Solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza un'effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di effettività e afflittività una sanzione inflitta dal giudice di primo grado che ha irrogato alla società incolpata una sanzione pressoché simbolica, assai inferiore perfino rispetto a quella concordata in fase di patteggiamento, successivamente risolto).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 50/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 8 CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0050 CFA del 26 ottobre 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia)